

Regolamento per le procedure di selezione delle Ricercatrici e dei Ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato,
previsti dall'art. 24 comma 3 lett. b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (*ante* modifica Legge 29 giugno 2022 n. 79)
(emanato con D.R. n. 215 del 6/07/2011)
(modificato con D.R. n. 178 del 12/06/2013)
(modificato con D.R. Prot. n. 16017 dell'1/10/2018)
(modificato con D.R. n. 680/2024 prot. n. 86549 dell'11 novembre 2024)

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per la scelta delle Ricercatrici e dei Ricercatori, con i quali l'Università degli Studi di Camerino (UNICAM) intende stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale e non rinnovabili, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Sulla base della programmazione triennale di Ateneo e della disponibilità finanziaria, delle proposte delle Scuole di Ateneo e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, UNICAM avvia le procedure di selezione a posizioni di contratto a tempo determinato.

Le proposte delle Scuole devono esplicitamente indicare la copertura finanziaria del contratto, nonché la copertura finanziaria da destinare all'eventuale inquadramento nei ruoli al termine del contratto.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e della normativa nazionale (Legge 30 dicembre 2010 n. 240), le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti a tali Ricercatori a tempo determinato.

Articolo 3 – Destinatari e requisiti di ammissione

Le procedure sono riservate alle candidate e ai candidati possessori del dottorato di ricerca che abbiano usufruito dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera A) della Legge n. 240/2010 ovvero che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di prima o di seconda fascia, di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ovvero, per i settori interessati, che siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano usufruito di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 51 comma 6 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989 n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.

UNICAM, anche in relazione al perseguimento dell'internazionalizzazione quale proprio obiettivo strategico, richiede l'impegno delle Ricercatrici e dei Ricercatori a tempo determinato a tenere lezioni e seminari in lingua inglese nelle sedi UNICAM e in quelle con cui l'Ateneo stipula accordi.

Articolo 4 – Procedura di selezione e Commissione

Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, indice la procedura selettiva.

Nel bando devono essere indicati:

- la Scuola che ha deliberato l'attivazione del posto;
- il gruppo scientifico-disciplinare e il profilo da individuare tramite l'indicazione di uno specifico settore scientifico-disciplinare;
- il titolo del progetto, su cui verrà condotta la ricerca;
- i requisiti di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 24 della Legge n. 240/2010 e dall'art. 3 del presente regolamento;
- il numero massimo delle pubblicazioni da presentare, comunque non inferiore a dodici;
- la lingua inglese richiesta per lo svolgimento del seminario;

- la copertura finanziaria del posto da bandire;
- il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione richiesta.

L'avviso del bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Esami e Concorsi - per un periodo di norma di 30 giorni.

Il bando, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, verrà pubblicato sul sito Internet dell'Università degli Studi di Camerino, all'indirizzo <https://www.unicam.it/>, e sui siti del M.I.U.R., all'indirizzo <https://bandi.miur.it>, e dell'Unione Europea, all'indirizzo <https://ec.europa.eu/euraxess>.

Una volta scaduto il bando, si potrà procedere alla nomina della Commissione giudicatrice.

La Commissione è costituita da tre componenti, individuati dalla Scuola con delibera, nel rispetto principio di rappresentanza di genere, ed è nominata con decreto del Rettore, pubblicato sul sito web e sull'albo on-line di Ateneo.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito e sull'albo ufficiale on-line decorre il termine di trenta (30) giorni per l'eventuale riconsiliazione dei Commissari da parte delle/dei candidate/i.

Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di riconsiliazione, tale termine cessa di decorrere anche anticipatamente.

Decorso sette (7) giorni dalla pubblicazione, la Commissione può comunque iniziare i lavori, fermo restando che la presentazione di eventuali istanze di riconsiliazione sospende il procedimento ai fini della valutazione dell'istanza ed eventuale sostituzione del Commissario riconsiliato.

Della Commissione possono far parte sia Professori Ordinari, sia Professori Associati, purché facenti parte del gruppo scientifico-disciplinare e del settore scientifico-disciplinare relativi al posto bandito, di cui almeno due esterni. Possono far parte della Commissione anche Docenti e Ricercatori di Università straniere. I Commissari stranieri devono possedere titolo equivalente.

Della Commissione non possono far parte coloro che:

- a) hanno ottenuto una valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6 comma 8 della Legge n. 240/2010;
- b) sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
- c) hanno rapporti di collaborazione con le candidate e i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili la circostanza per cui uno dei Commissari sia coautore di più del 30% delle pubblicazioni complessive di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale;
- d) i Professori componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Università.

I componenti della Commissione, nella prima riunione, oltre a nominare il Presidente e il Segretario verbalizzante, dovranno sottoscrivere una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto dei principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità fra loro.

La Commissione stabilirà i criteri e le modalità di valutazione delle candidate e dei candidati, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- a) valutazione preliminare delle candidate e dei candidati con motivato giudizio analitico (individuale e collegiale) sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri previsti dall'art. 24 della Legge 240/2010 (*ante* Legge n. 79/2022) e dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, previa sottoscrizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità con le/gli stesse/stessi;
- b) qualora il numero delle candidate e dei candidati sia superiore a sei, la Commissione svolgerà una valutazione preliminare, sempre con motivato giudizio analitico (individuale e collegiale) sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri previsti dall'art. 24 della Legge 240/2010 (*ante* Legge n. 79/2022) e dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, volta ad identificare una short list degli stessi comparativamente più meritevoli, ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la cui consistenza numerica non potrà essere né inferiore a sei, né superiore al 20% dei candidati. Le candidate e i candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica, qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

La Commissione è tenuta ad applicare i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori sulla valutazione del merito sul piano qualitativo e quantitativo. Tale valutazione pone l'accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato e non solo sul numero delle pubblicazioni e considera in modo opportuno le attività di insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l'innovazione e l'attività di sensibilizzazione del pubblico. Le interruzioni di carriera, finalizzate a condurre altre esperienze presso enti pubblici o privati, o le variazioni nell'ordine cronologico del curriculum sono considerate come un contributo allo sviluppo professionale dei ricercatori in un percorso multidimensionale.

In merito alla produzione scientifica la Commissione esprime, per ogni candidata/o, nel giudizio collegiale, il grado di creatività ed autonomia (come previsto da *Human Resources Strategy for Researchers*).

Definito l'elenco della short list, oppure, nel caso non fosse necessaria la short list, dopo l'esame dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica delle candidate e dei candidati, la Commissione stabilisce la data della discussione pubblica degli stessi titoli e della stessa produzione scientifica ai fini della valutazione finale delle candidate e dei candidati ammessi, che sarà loro comunicata, con un preavviso di almeno 15 gg.

Per la verifica della conoscenza della lingua inglese le candidate e i candidati dovranno svolgere pubblicamente, di fronte alla Commissione giudicatrice, un breve seminario in lingua inglese su un argomento inerente ai propri titoli e alla propria produzione scientifica e liberamente scelto dalla/dal candidata/o.

Contestualmente le candidate e i candidati discuteranno con la Commissione i titoli e le pubblicazioni.

La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi riservando il 20% del punteggio complessivo al seminario, unicamente in relazione all'accertamento di un'adequata conoscenza della lingua inglese, e l'80% ai titoli e ai prodotti della ricerca presentati dalle/dai candidate/i e conclude i lavori nel termine massimo di 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione stessa.

Trascorso il termine stabilito, il Rettore può concedere, per una sola volta, una proroga stabilendo un nuovo termine congruo, o avviare, con provvedimento motivato, le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo.

Articolo 5 – Verifica della regolarità degli atti e chiamata dei Ricercatori a tempo determinato

Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto, di cui è data pubblicità sul sito internet e sull'albo on-line dell'Ateneo.

La Scuola competente, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, formula la proposta di chiamata tenendo conto della valutazione della Commissione e delle esigenze didattiche e di ricerca della Scuola.

La proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 – Modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti

Le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, cercando di perfezionarsi ed ampliare le proprie conoscenze e competenze. L'attività di ricerca è oggetto di verifica dei risultati, secondo i criteri stabiliti dall'ANVUR. La durata dei contratti è triennale e non sono rinnovabili. Il regime di impegno può essere a tempo pieno o definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti, incluso l'orientamento e il tutorato, non è inferiore a 350 ore, di cui almeno 100 di didattica frontale.

Articolo 7 – Incompatibilità ed ulteriori disposizioni

La posizione di Ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o start up universitari, secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno per i contratti a tempo determinato disciplinati dal presente regolamento. Fatto salvo il rispetto degli obblighi contrattuali e istituzionali, le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato possono svolgere liberamente lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione, e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.

Articolo 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.